(N. 168)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SALOMONE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1953

Riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, recante norme per il trattamento di quiescenza a favore del personale proveniente dalle ex Cattedre ambulanti di agricoltura.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1429, fu concesso al personale delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura, inquadrato nei ruoli di questa Amministrazione a decorrere dal 1° aprile 1937, di rinunziare al trattamento assicurativo di cui era stato provvisto a cura delle Cattedre e di essere invece ammesso ad usufruire del trattamento di quiescenza vigente per i dipendenti dello Stato, con riconoscimento – ai fini del trattamento stesso – del servizio prestato presso le Cattedre, con carattere di stabilità, prima del passaggio alle dipendenze dello Stato.

La facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza statale fu subordinata all'assunzione, da parte degli interessati, dei seguenti obblighi:

1° versamento della ritenuta a favore del Tesoro sugli stipendi ed altri assegni utili a pensione, effettivamente goduti dalla data di inquadramento (1° aprile 1937);

2° pagamento del contributo per il riconoscimento del servizio cattedratico, nella misura del 2 per cento sulle prime 10.000 lire dello stipendio annuo spettante alla data di presentazione della domanda e del 3 per cento sull'eccedenza, per ogni anno di servizio riconosciuto;

3° rimborso all'Erario, in unica soluzione, della parte del valore economico delle polizze assicurative corrispondenti ai premi pagati in proprio dalle Cattedre e poi dallo Stato, a decorrere dal 1° aprile 1937 fino alla data di presentazione della domanda di riconoscimento del servizio cattedratico e di ammissione al trattamento di quiescenza statale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

L'esercizio del diritto di opzione doveva esercitarsi entro 180 giorni. La quasi totalità del personale interessato si avvalse di tale facoltà nel termine stabilito e soltanto alcuni impiegati preferirono conservare il trattamento assicurativo, sia in considerazione del modesto ammontare delle pensioni prima del loro adeguamento disposto con legge 29 aprile 1949, n. 221, sia perchè alcuni non avevano raggiunto il minimo di venti anni di servizio richiesti per il conseguimento del diritto a pensione.

Detti impiegati, sebbene il trattamento assicurativo di cui già godevano sia stato migliorato con l'incremento dei premi delle polizze conseguente agli aumenti verificatisi sugli stipendi, hanno più volte manifestato il desiderio di poter beneficiare del trattamento di quiescenza a carico dello Stato ed a tale fine hanno chiesto la riapertura del termine per l'esercizio del diritto di opzione.

Nell'intento di consentire a tutto il personale la possibilità di conseguire eguale trattamento di quiescenza e considerato che, a fronte dell'onere – per vero di ben limitata entità – che in futuro deriverà all'Erario dall'accoglimento dei voti di cui trattasi saranno dall'Erario stesso realizzate, con decorrenza immediata, le entrate dipendenti dagli obblighi che verranno assunti dagli interessati, è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine accordato al personale delle soppresse Cattedre ambulanti di agricoltura per l'esercizio della facoltà di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1429, è riaperto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la durata di 180 giorni.

In caso di esercizio di tale facoltà, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, e dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 1429.